



NOVITA' FINANZIARIA 2020

<p>Detrazioni IRPEF 19% Parametrazione al reddito complessivo L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 629 e 692)</p>	<p>Dall' 1.1.2020 (Dichiarazione dei redditi 2021), salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro; - per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro. - Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. <p>Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale); - le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR. <p>Reddito complessivo A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 comma 3-bis del TUIR. Si deve, invece, tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L.190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014); - dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).
<p>Detrazione IRPEF 19%- Modalità di pagamento Tracciabile L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma. 679 - 680)</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bonifico bancario o postale; - ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari . Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir le spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l'assistenza personale di persone non autosufficienti, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.



	<p>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici; - alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Quindi ad esempio se la prestazione è una visita presso l'ospedale posso pagare anche in contanti, viceversa se vado dal dentista questo dovrò pagarlo tramite i canali indicati e mai in contanti.
<p>Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 361)</p>	<p>Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici Proroga L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 175)</p>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 175)</p>	<p>È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
<p>Bonus mobili Proroga L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 175)</p>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013 convertito). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall' 1.1.2019.</p>
<p>Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici c.d. "bonus facciate" L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 219 – 223)</p>	<p>È introdotta dal 1.12020 una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) su edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</p> <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p>Interventi agevolati</p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sola pulitura; - di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria). <p>Assenza di limite massimo di spesa</p> <p>Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p>Ripartizione: La nuova detrazione IRPEF del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>



<p>Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici) L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 70 e 176)</p>	<p>Dall'1.1.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici; - lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro; - viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
<p>Cedolare Secca L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 6)</p>	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato, modificando l'art. 3 co. 2 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, che disciplina l'imposta sostitutiva.</p> <p>Pertanto, per gli anni successivi al 2019, non saranno necessarie ulteriori proroghe per mantenere "stabile" al 10% l'aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato.</p> <p>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</p> <p>Si segnala che la L. 160/2019 non ha prorogato la cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq), come introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. La misura era, per espressa previsione normativa (art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145), limitata "ai contratti stipulati nell'anno 2019".</p> <p>Posto che la disciplina non è stata novellata dalla legge di bilancio 2020, né dal decreto collegato (DL 124/2019), la cedolare sulle locazioni commerciali resta di applicazione limitata alle locazioni stipulate nel 2019 (per tutte le annualità di durata del contratto), senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020 e successivi.</p>
<p>IUC e TASI – Abolizione L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 738)</p>	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
<p>"Nuova" IMU L.27.12.2019 N.160 (art. 1 comma 739 - 783)</p>	<p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina della "nuova" IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il presupposto impositivo; - i soggetti passivi; - la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; - le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli; - le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni; - le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza). <p>Aliquote IMU</p> <p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono state rimodulate.</p>



Liquidazione dell'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno di trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

Termini di versamento e modalità di versamento

Rimangono invariate le modalità di versamento ed i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.